



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 133 DEL 31/07/2025

**OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 73 DEL 22/05/2025, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 21-NONIES DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241**

Premesso che:

- i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive, prestazione di servizi, localizzazione, realizzazione e trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle suddette attività sono presentati telematicamente al SUAP – Sportello Unico Attività Produttive competente per territorio ai sensi del DPR 07.09.2010, n.160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività produttive” ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25.06.2008 n.112 convertito in L. 133/2008”;
- il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione agli Enti ed agli Uffici chiamati ad intervenire nel procedimento; ne acquisisce i pareri e nulla osta al fine dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento (Titolo Unico);
- con Decreto sindacale n.24 del 29.09.2022 è affidato al Dr. Stefano Servidei l'incarico di Responsabile del Servizio Attività Economiche e Suap, ed in quanto tale risulta soggetto competente ad emanare il presente atto;
- in data 12/02/2025, protocollo n.2209 il Sig. **STANCANELLI Alessandro**, nato a Genova (GE) il 23/03/1970, C.F. STNLSN70C23D969N, in qualità di legale rappresentante della società “Grecale di Stancanelli Alessandro & C. s.a.s” con sede legale a Marciana (LI) in Via del Passatoio n.7/A – Partita IVA n.01755050497, ha presentato la SCIA con la quale ha dichiarato l'avvio dell'attività stagionale di noleggio ombrelloni-sdraio-lettini, svolta su immobile identificato al catasto urbano Foglio 42 Particella 20pratica SUAP n.28/2025

Preso atto dell'Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività n.73 del 22/05/2025 emessa ai sensi dell'art.19 comma 4 della legge 241/1990 dove è stata valutata l'applicazione dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 per i seguenti motivi:

- *l'atto notorio allegato alla pratica SUAP 28/2025 il dichiarante afferma “che il terreno/locale rispetti le prescrizioni di cui al comma 7 dell'art 27 del regolamento sopra citato”;*
- *l'attività di noleggio ombrelloni e lettini è disciplinata all'art.27 del vigente Regolamento comunale sulla gestione del demanio marittimo, approvato con atto di Consiglio Comunale n.5 del 15.03.2023;*
- *su richiesta di specifico parere di competenza, il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio ha comunicato al SUAP, con nota prot. n.7840 del 20/05/2025, ha comunicato che:
“in riferimento a quanto inviato, per gli adempimenti di competenza, si rileva che l'area oggetto di contratto di comodato d'uso non risulta avere la destinazione d'uso (commerciale) prevista dal punto 7 dell'art.27 del Regolamento sulla gestione del demanio marittimo vigente” ;*
- l'art.19 comma 3 della L. 241/1990 dispone: “...L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel

termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa...";

- il parere negativo del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale – Ufficio Demanio è stato acquisito oltre il previsto termine di 60 giorni;
- l'art.19 comma 4 della L. 241/1990 dispone: "...Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies...";

Rilevato che la Società Grecale di Stancanelli Alessandro & C. s.a.s ha presentato dinanzi il T.A.R. ricorso per annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'Ordinanza n.73/2025;

Preso atto dell'Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 00419/2025 Reg.-PROV.CAU. del 24/07/2025 con la quale si accoglie l'istanza cautelare con le seguenti motivazioni:

Ritenuto che il ricorso appare suscettibile di un positivo apprezzamento in quanto: risulta accertato che l'ordinanza n. 73 del 22 maggio 2025 è stata emanata ben oltre il termine di consolidamento della SCIA (prot. n. 2209) del 12 febbraio 2025, di cui all'art. 19, comma 3° della legge n. 241/1990;

nemmeno appare corretto il riferimento all'istituto dell'autotutela in ragione del fatto che, l'asserita mancanza della conformità urbanistica del terreno destinato all'attività di noleggio (motivazione quest'ultima alla base del provvedimento impugnato), non appare suscettibile di integrare una "falsa rappresentazione dei fatti" e, quindi, un presupposto per il ricorso allo strumento di cui all'art. 21 nonies; Preso atto, pertanto, che sussistono i presupposti per accogliere l'istanza cautelare, anche in ragione dell'evidente pregiudizio correlato all'effetto di inibire lo svolgimento dell'attività di noleggio nel periodo estivo.

Valutate le motivazioni con le quali il TAR accoglie il ricorso presentato dalla Società Grecale di Stancanelli Alessandro & C. s.a.s;

Ravvisato, pertanto, che sussistono le condizioni di legge per procedere ai sensi dell'art.21-nonies "Annullamento d'ufficio" della Legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Dirigenziale n.73 del 22/05/2025.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga notificata alla persona interessata e trasmessa al Tribunale Amministrativo Regionale.

COMUNICA

- che l'istruttoria di questo procedimento è svolta dall'Ufficio Attività Economiche del Comune di Campo nell'Elba,
- il responsabile del presente procedimento è il Dr. Stefano Servidei,
- l'ufficio al quale rivolgersi per prendere visione degli atti concernenti il procedimento è l'Ufficio Attività Economiche e SUAP del Comune di Campo nell'Elba, Piazza D. Alighieri n.1. Orario: MAR/MER/GIO 10:00/12:00 - Contatti telefonici: 0565/979327-37.

**IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)